

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul reddito delle persone  
fisiche)

Approvato con delibera di C.C. n. 13/2011

## **Articolo Denominazione**

- 1 Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
- 2 Soggetto attivo
- 3 Soggetti passivi
- 4 Determinazione dell'aliquota - Esenzioni
- 5 Versamento
- 6 Funzionario responsabile
- 7 Sanzioni ed interessi
- 8 Rinvio a disposizioni di legge

## **Articolo 1- ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Il Comune di Mongrassano istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF.

Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dall'art. 48, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, e dall'attuale legge sul federalismo fiscale.

2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Articolo 2 -SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Mongrassano, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## **Articolo 3 -SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Mongrassano alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa

riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

#### **Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,4 punti percentuali, né aumentare in misura superiore allo 0,2 annuo, come previsto dalla Legge sul Federalismo Fiscale.

2. In prima istanza l'aliquota è fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali.

3. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata annualmente dal Comune nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, in assenza di provvedimento si intende confermata con provvedimento di giunta comunale l'aliquota stabilita nel precedente esercizio;

4. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

5. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, derivante da lavoro dipendente, assimilato o da pensione, non superiore a **7.500,00** Euro annui.

#### **Articolo 5 - VERSAMENTO**

6. Il versamento dell'addizionale in oggetto, è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

#### **Articolo 7 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

#### **Articolo 8 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.